REGOLAMENTO (CEE) N. 2864/90 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1990

che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per i periodi 1989-1990 e 1990-1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3708/89 (4), in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1188/81, possono beneficiare delle restituzioni i cereali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, che sono impiegati per la fabbricazione di bevande spiritose di cui ai codici NC 2208 30 91 e 2208 30 99 e che rispondono alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (5);

considerando che, a seguito della informazioni fornite dalla Spagna relative ai periodi compresi fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, è d'uopo fissare i coefficienti per i periodi compresi fra il 15 dicembre 1989 e il 30 giugno 1990 e fra il 1° luglio 1990 e il 30 giugno 1991;

considerando che i dati forniti dalla Spagna non sono così coerenti da consentire un orientamento univoco; che, di conseguenza, non si terrà conto, per la determinazione del coefficiente, né dell'evoluzione delle esportazioni, né di quella dei quantitativi commercializzati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i periodi compresi fra il 15 dicembre 1989 e il 30 giugno 1990 e fra il 1° luglio 1990 e il 30 giugno 1991, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione del whisky spagnolo, sono fissati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 2.
(5) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

ALLEGATO I

Coefficiente applicabile in Spagna

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile ai cereali impiegati per la fabbricazione del whisky spagnolo
dal 15 dicembre 1989 al 30 giugno 1990	0,0152

ALLEGATO II

Coefficiente applicabile in Spagna

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile ai cereali impiegati per la fabbricazione del whisky spagnolo
dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991	0,0128